REGOLAMENTO (CE) N. 862/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1995

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4),

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 705/95 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 803/95 (6);

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 (8), conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (9), modificato dal regolamento (CE) n. 438/95 (10), e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 705/95 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
(5) GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 89.
(6) GU n. L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 36.
(7) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
(8) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.
(9) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.
(10) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 32.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1995, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (1)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1102 90 90	122,64	126,29
1103 19 90	122,64	126,29
1103 21 00	205,47	212,76
1103 29 90	122,64	126,29
1104 19 10	205,47	212,76
1104 19 99	216,43	223,72
1104 29 11	151,82	155,47
1104 29 19	192,38	196,03
1104 29 31	182,64	186,29
1104 29 39	192,38	196,03
1104 29 51	116,43	120,08
1104 29 59	122,64	126,29
1104 29 81	116,43	120,08
1104 29 89	122,64	126,29
1104 30 10	85,61	92,90
1108 11 00	251,13	275,94
1109 00 00	456,60	675,57

(1) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.